



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Verb. N. 55 del 26/09/2017

	Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi	Servizio Controllo e Partecipazioni esterne
OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA EX ART. 20, COMMA 2, T.U., E DEL DOCUMENTO DI CUI AL MODELLO APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2017/INPR DEL 19.7.2017.	

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **Settembre** alle ore **19.45**, in Sanremo, nella sala delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

	Presenza		Presenza
1. BIANCHERI Alberto	SI	14. FORMAGGINI Franco	SI
2. IL GRANDE Alessandro	SI	15. PREVOSTO Francesco	SI
3. ROBALDO Mario	SI	16. MARENCO Alessandro	AG
4. SINDONI Alessandro	SI	17. BERRINO Giovanni	NO
5. CARLUTTO Giovanna Laura	SI	18. SOLERIO Franco	NO
6. BASSO Antonella	NO	19. FERA Antonio	NO
7. NURRA Valerio	SI	20. BALESTRA Elisa	NO
8. LANTERI Alessandro	SI	21. BAGGIOLI Simone	NO
9. CUTELLE' Adriana	SI	22. LOMBARDI Luca	NO
10. BATTISTOTTI Adriano	SI	23. ARRIGONI Paola	NO
11. FARALDI Giuseppe	SI	24. BALESTRA Luciana	AG
12. NEGRO Giovanna Maria	SI	25. VON HACKWITZ Robert	SI
13. CARION Federico	SI		

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa ORLANDO Concetta**.

Il Signor **IL GRANDE Alessandro** assume la presidenza e accerta che sono presenti **n.15** componenti su **25** in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:		
	presenti	assenti
1 PIRERI Caterina	X	
2 MENOZZI Mauro	X	
3 BIALE Barbara	X	
4 NOCITA Eugenio	X	
5 CAGNACCI Paola	X	
6 SARLO Marco		X
7 TRUCCO Giorgio	X	

Alle ore 23.09, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 98 del 25.09.2017, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 25 settembre 2017 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 25 settembre 2017 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

La Giunta Comunale, nella seduta del 21.09.2017, Verbale n. 163, ha deciso di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza, la proposta di deliberazione n.97 del 21.09.2017 pari oggetto, successivamente sostituita con la presente proposta n.98/2017, come si evince dalla nota del dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 25.09.2017 (Messaggio interno n.120439 del 25.9.17), che testualmente recita: “...tale proposta ha sostituito la n.97 in quanto, per mero errore materiale, è stato corretto un dato contenuto nella scheda 3.2 relativa ad Area 24 S.p.A. alla pagina 23 del documento già allegato alla proposta n.97 sotto la lettera B). Pertanto sono rimasti invariati sia la proposta di deliberazione, sia l'allegato A). Trattandosi di mero errore materiale si ritiene lo stesso irrilevante ai fini del parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti.”

È stato acquisito il parere della IV[^] Commissione Consiliare in data 25 settembre 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "T.U."), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, con decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 (e la relazione sui risultati ottenuti approvata con decreto n. 21 del 25 marzo 2016), piano di cui l'atto ricognitivo approvato con il presente provvedimento costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.;

VISTI:

- l'articolo 24 T.U. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), che, al 1° comma, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- il comma 2 dell'art. 24 che prevede che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisca aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti;
- il comma 3 dell'art. 24, in vigore dal 1° ottobre 2017, che prevede che il provvedimento di ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui

all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

- il comma 4 dell'art. 24 che prevede che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1;
- il comma 5 dell'art. 24, in vigore dal 1° ottobre 2017, che prevede che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C.;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica come previsto all'articolo 1, comma 2, T.U.;

VISTI inoltre:

- l'articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- l'articolo 4, comma 2, T.U., che prevede che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016”;

- l'articolo 4, comma 3, T.U., che prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possano acquisire, anche in deroga al comma 1 dell'art. 4 del T.U., partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- l'articolo 4, comma 4, T.U., che prevede che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- l'articolo 4, comma 9-bis, T.U., che prevede che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.;
- l'articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) che prevede, al comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- il comma 2 dell'articolo 5 che prevede che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongano lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- l'articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo

24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il comma 2 dell'art. 20 che prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

ATTESO che:

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 T.U., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis);
- il comma 12-sexies dell'art. 26 T.U. prevede che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Sanremo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento allegato alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 22.09.2017, Prot. n. 68332;

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine del 30 settembre 2017, di cui all'art. 24, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dr. Luigi Collet, responsabile del Servizio Controllo Partecipazioni, il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento congiuntamente al Dirigente del Settore Finanze e Partecipazioni Dott.ssa Cinzia Barillà;

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.4.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, del DUP e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.5.2017 di approvazione dell'elaborato finanziario del PEG 2017-2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017 di approvazione della “VARIAZIONE AL PEG ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, esecutiva, ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.EE.LL.. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, c. 8, del T.U.EE.LL.”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 25.8.2017 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione elaborato finanziario triennio 2017/2019”;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23 settembre 2016, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, secondo quanto indicato nella **Relazione Tecnica allegata** alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e nel **documento allegato** alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017;
- 2) di inviare copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate dal Comune, sia direttamente, sia indirettamente;
- 3) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato all’art. 21 del Decreto correttivo;
- 4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, cc. 1 e 3, T.U., e all’art. 21 del Decreto correttivo.

Assessore Cagnacci: Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica prevede che entro il 30.9.2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, 23.9.2016. La delibera deve essere trasmessa sia alla Corte dei Conti che al Ministero delle Finanze.

La verifica sul rispetto dei criteri fissati dal T.U. sulle partecipazioni è assicurata attraverso la rilevazione di una serie di dati strutturali e di una serie di dati di bilancio tra cui il volume d'affari, il fatturato, il risultato d'esercizio degli ultimi 5 anni, il numero dei dipendenti e il numero dei Consiglieri che non deve essere superiore al numero dei dipendenti.

Alla data del 23.9.2016 il Comune di Sanremo era proprietario direttamente delle seguenti partecipazioni: AMAIE S.p.A., Casinò S.p.A., Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione, Area 24, SPU, Riviera trasporti S.p.A., Società per la Promozione dello Sviluppo Economico nell'Imperiese, Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure ed indirettamente di AMAIE Energia e Servizi S.r.l., Rivieracqua S.c.p.A., Servizi idrici e ambientali S.r.l. ed il Centro Provinciale di Formazione Professionale Pastore di Imperia.

Dalla ricognizione effettuata le società da mantenere sono: Casinò S.p.A., in quanto autorizzata alla gestione della Casa da Gioco ai sensi della legislazione vigente, Area 24, per la quale abbiamo sentito anche il parere del F.I.L.S.E., in quanto, nonostante le criticità in cui verte, la società ha presentato un piano di ristrutturazione che dovrà essere omologato entro il prossimo mese di novembre, il quale prevede il rimborso della totalità dei debiti ad oggi esistenti mediante la gestione del bene principale e la dismissione di beni immobili non strumentali e non indispensabili alla gestione della stessa, a valori decisamente maggiori rispetto a quelli realizzabili in un contesto liquidatorio. Comunque si ritiene necessario proporre agli altri soci in assemblea di ridurre l'attuale numero degli amministratori per condurlo ai parametri stabiliti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

La SPU, per la quale si è sentito anche il parere della Provincia, svolge un servizio di interesse generale con un'importante funzione di natura sociale e culturale per tutto il territorio. In seguito ad un confronto con il socio di maggioranza, la Provincia, al fine di preservare la continuità della società, ha preso contatti con la regione Liguria e l'Università di Genova al fine di individuare le modalità di trasferimento delle proprie azioni e ci si propone, nel corso del 2018, congiuntamente con gli altri enti locali nonché con la Regione Liguria e l'Università di Genova, di verificare la possibilità di mantenere il polo universitario sul territorio imperiese attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci nonché con la Regione Liguria e l'Università di Genova, anche prescindendo dall'attuale strumento societario. Riviera Trasporti produce un servizio di interesse generale a rete in quanto è titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico, sia locale, urbano ed interurbano. Nel 2015 l'Amministrazione provinciale, nel piano di

razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, aveva ritenuto che la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. non risultasse più attinente alle proprie finalità istituzionali rinviando ogni iniziativa in merito all'esito della gara regionale per l'affidamento del servizio trasporto pubblico da parte della competente agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. Successivamente la Regione Liguria ha posto in liquidazione la suddetta agenzia regionale, già costituita per bandire la gara di trasporto pubblico locale in tutta la Liguria, prorogando quindi l'affidamento alla società RT fino al 31.12.2017, quindi già nel proprio piano di razionalizzazione del 2015 il Comune aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito all'eventuale dismissione della partecipazione all'esito della suddetta gara. La società RT attualmente ha in essere un piano di risanamento in continuità aziendale, attestato il 20.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario. La situazione economica e finanziaria è in evoluzione ed è costantemente monitorata dal collegio sindacale.

Si ritiene di mantenere AMAIE Energia e Servizi s.r.l. in quanto vengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Le società sulle quali adottare azioni di razionalizzazione sono AMAIE S.p.A. e Rivieracqua S.p.A., per le quali si è già parlato precedentemente.

Vi sono poi altre società già in liquidazione che sono Sanremo Promotion e S.P.E.I. ed altre società da dismettere, per le quali le manifestazioni di interesse sono andate deserte e per le quali viene riconfermata la volontà di cessione delle quote, che sono: Autostrada Albenga Garessio Ceva, I.R.E., Servizi idrici e ambientali di proprietà di AMAIE, Centro Pastore di proprietà del Casinò.

Il piano di ricognizione ha avuto anche il parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Esce il Consigliere Von Hackwitz: presenti 14.

Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto.

La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA ALL'UNANIMITÀ in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	14
Astenuti:	0
Votanti:	14
Voti Favorevoli:	14
Voti Contrari:	0

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento per le motivazioni indicate nella suddetta proposta deliberativa ossia al fine di rispettare il termine del 30 settembre 2017 di cui all'art.24, c.1, del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA ALL'UNANIMITÀ in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	14
Astenuti:	0
Votanti:	14
Voti Favorevoli:	14
Voti Contrari:	0

Esce la Consigliera Negro: presenti 13.

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Concetta ORLANDO)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 98**

Ufficio Proponente: **Controllo e Partecipazioni esterne**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA EX ART. 20, COMMA 2, T.U., E DEL DOCUMENTO DI CUI AL MODELLO APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2017/INPR DEL 19.7.2017.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 25/09/2017

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 25/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà